



COMUNE DI CISON DI VALMARINO

PROVINCIA DI TREVISO

UFFICIO TECNICO
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA



Prot. n.

7450

Cison di Valmarino, 04/09/2023

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la richiesta di **Mayer Alfonso** ricevuta in data **30/06/2023** prot. n° **5456** con la quale viene chiesto il certificato di destinazione urbanistica dell'area distinta in **Catasto al Foglio 19 Mappali 126, 216, 220, 338, 349, 355, 356, 362, 432, 438, 485, 988 e 1091**;

Visto il Piano degli Interventi (P.I.) e relative Norme Tecniche Operative, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/12/2014 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2015 ;

Viste la 2[^], 3[^], 4[^], 5[^] Variante al Piano degli Interventi, approvate e vigenti;

Visti il 2° - 3° - 4° comma dell'art.18 della Legge 28.2.1985 n°47 e il D.P.R. n. 380/2001;

Espletati i dovuti accertamenti a cura dell'Ufficio Urbanistica del Comune;

Precisato che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 359 del 03/09/2012 è stata ratificata la approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.);

CERTIFICA

che le aree di seguito identificate, sono inserite nelle seguenti zone urbanistiche, restando di conseguenza sottoposte alle disposizioni per le rispettive zone determinate dalle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi i cui stralci di competenza vengono riportati di seguito:

Foglio	Mappale	Zonizzazioni - Z.T.O.
19	216	Zona Omogenea A1
19	349	Zona Omogenea A1
19	355	Zona Omogenea A1
19	988	Zona Omogenea A1
19	988	Zona Omogenea Nuclei di Edificazione Diffusa
19	126	Area agricola di particolare pregio (ex VM)
19	220	Area agricola di particolare pregio (ex VM)
19	338	Area agricola di particolare pregio (ex VM)
19	485	Area agricola di particolare pregio (ex VM)
19	362	Area agricola di particolare pregio (ex VM) (in parte minore)
19	432	Area agricola di particolare pregio (ex VM) (in parte minore)
19	438	Area agricola di particolare pregio (ex VM) (in parte minore)
19	356	Area agricola non integra (ex E2-E3)
19	362	Area agricola non integra (ex E2-E3)
19	432	Area agricola non integra (ex E2-E3)
19	438	Area agricola non integra (ex E2-E3)



COMUNE DI CISON DI VALMARINO

PROVINCIA DI TREVISO

UFFICIO TECNICO
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

ARTICOLI N.T.O. DEL P.I. APPROVATO INTERESSATI NELLA RICHIESTA:

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE A1 con prescritta la seguente normativa (art. 26 delle N.T.O. del P.I.):

1. Sono quelle zone perimetrare come Centri Storici. Tutte le zone definite A1 sono classificate come aree di degrado.
2. Per tali zone le prescrizioni del P.I. sono rivolte alla riqualificazione fisica e funzionale dei centri nonché ad una loro rivalutazione sul piano sociale ed economico.
3. In dette aree sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenza e locali di servizio alla residenza quali garage magazzini e locali accessori
 - negozi per il commercio al dettaglio e relativi locali di deposito e magazzini
 - attività ricettive e della ristorazione quali ristoranti, alberghi, pensioni, bar, ecc.
 - attività direzionali e del terziario avanzato quali uffici privati e pubblici, studi professionali, banche, assicurazioni ecc. e relativi locali accessori.
 - attività ricreative, associative e culturali quali teatri, cinema, sale riunioni, biblioteca, locali di divertimento
 - attività produttive di servizio alla residenza ed artigianato tipico locale.
 - autorimesse pubbliche e private
 - quanto altro, a giudizio del Consiglio Comunale, non arrechi pregiudizio al carattere del Centro Storico.
4. Sono escluse dai Centri Storici:
 - industrie ed attività produttive che producano inquinamento da fumi, rumori e scarichi in genere;
 - macelli;
 - stalle, scuderie e relative concimaie fatte salve quelle esistenti alla data di adozione del P.I.. In questi casi saranno consentiti unicamente interventi volti al miglioramento della situazione igienico-sanitaria con esclusione tassativa di ampliamenti dei volumi e degli spazi destinati alla attività zootecnica.
5. Gli interventi di miglioramento igienico-sanitario delle situazioni esistenti saranno soggetti a Permesso di costruire e dovranno ottemperare a tutti gli obblighi e prescrizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.
Per la Z.T.O. A1/54 gli interventi sugli immobili devono essere preceduti dalla approvazione di un Piano di Recupero Unitario (Grado di Protezione 9) esteso a tutto l'ambito della zona stessa.

Z.T.O. AREE AGRICOLE DI PARTICOLARE PREGIO (ex VM) con prescritta la seguente normativa (art. 45 delle N.T.O. del P.I.):

1. Si tratta di zone ad alta valenza paesaggistica che assumono il carattere di monumento naturale.
2. In dette zone è esclusa qualsiasi edificazione e/o modificazione della morfologia, del paesaggio e dell'assetto naturale.
3. Per gli edifici esistenti compresi in tali zone sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro propositivo come previsto al grado di protezione 3.
4. Si precisa che tali aree sono da considerarsi aree a verde con particolari connotazioni paesaggistiche che, da sole o pertinenti ad opere specifiche, acquisiscono una particolare valenza che supera gli aspetti caratteristici del paesaggio agrario e non sono zone agricole.
5. Nell'area specifica, caratterizzata dalla contiguità e unitarietà urbanistica rispetto alla Z.T.O. D4a su cui insiste il Castello dei Conti Brandolini D'Adda, è consentita la realizzazione di opere di urbanizzazione e comunque di opere di interesse generale che siano funzionalmente e pertinentialmente connesse all'utilizzazione del complesso monumentale citato, secondo un progetto unitario che assicuri l'inserimento armonico nel contesto sia dal punto di vista ambientale che architettonico.
6. All'interno della Core Zone del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" si applicano inoltre le disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti NTO.



COMUNE DI CISON DI VALMARINO

PROVINCIA DI TREVISO

UFFICIO TECNICO
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

Z.T.O. AREE AGRICOLE NON INTEGRE (EX E2 - E3) con prescritta la seguente normativa (art. 44 delle N.T.O. del P.I.):

1. Sono le zone che per estensione dei fondi, composizione e localizzazione dei terreni, sono di primaria importanza per la funzione agricola produttiva o che sono contemporaneamente utilizzate per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali.
2. In tali zone sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui alla legislazione regionale vigente per la tutela e l'edificazione in zone agricole.
3. Sino alla redazione di una variante tematica al P.I. relativa alla riclassificazione del territorio agricolo, oltre a quanto previsto dalla Legge Regionale vigente, gli interventi edilizi sulla residenza dovranno sottostare alle seguenti norme:
 - o Tipologia edilizia: agricola tradizionale
 - o Distanza dai confini (Dc) = 8 ml
 - o Distanze tra fabbricati (Df) = 10 ml
 - o Distanza tra stalle e residenze (Ds/r) = 30 ml
 - o Distanza dalle strade (Ds) = 10 ml min. salvo distanze definite dal Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 smi) e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n.495 smi)
 - o Altezza (H) = 6,5 ml
4. Per interventi di ampliamento su edifici esistenti a distanze inferiori di quelle fissate vale quanto prescritto al penultimo punto dell'Articolo 43 delle presenti Norme.
5. Per le strutture agricolo-produttive vale quanto fissato dall'Articolo 41 delle presenti Norme.
6. All'interno della Core Zone del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" si applicano inoltre le disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti NTO.

Z.T.O. NUCLEI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA con prescritta la seguente normativa (art. 46 delle N.T.O. del P.I.):

1. Il Piano degli Interventi individua in tav. 2 "carta della zonizzazione territoriale" e precisa rispetto alla delimitazione operata dal P.A.T.I. i perimetri dei nuclei di edificazione diffusa intesi quali aggregati edilizi in ambiente rurale, non in contrasto con l'uso agricolo del territorio, dei quali promuovere il recupero e/o il consolidamento dell'edificato esistente. La finalità è di favorire l'assettamento dei nuclei rurali storici o consolidati, sorti spontaneamente nel tempo, ed incentivare i processi di riordino dell'edificato nel territorio agricolo. I nuclei di edificazione diffusa sono da considerarsi ambiti prioritari per l'edificazione consentita in territorio agricolo dalla legislazione vigente.
2. La nuova edificazione o il completamento dei lotti già edificati, ove non si tratti di strutture agricolo produttive necessarie alla conduzione del fondo, è ammesso sino al raggiungimento dell'indice fondiario massimo di cui al comma 10 del presente articolo.
3. Per le strutture agricolo produttive necessarie alla conduzione del fondo vale la disciplina di cui all'art. 44 L.r. 11/2004 smi e relativo provvedimento di cui all'art. 50 comma 1 lettera d) della L.r. 11/2004 smi.
4. L'edificazione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria; in mancanza o in carenza di queste, contemporaneamente all'intervento edilizio deve essere eseguito anche l'intervento di urbanizzazione necessario a realizzare tali opere; impianti idonei di smaltimento delle acque usate; parcheggi; impianto di illuminazione pubblica, su indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Destinazioni ammesse:
 - a) abitazioni ed annessi alla residenza;
 - b) pubblici esercizi e attività commerciali di vicinato con Superficie di vendita (Sv) fino a mq 150, nel rispetto della dotazione di aree a parcheggio e di quanto prevede la legislazione in materia.
 - c) botteghe artigianali, nonché artigianato di servizio, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, limitatamente ai piani terreni degli edifici ed a condizione che:
 - o il volume occupato dall'attività sia inferiore a 800 mc. e la superficie utile di calpestio minore di 250 mq, con un indice di copertura inferiore al 50%;



COMUNE DI CISON DI VALMARINO

PROVINCIA DI TREVISO

UFFICIO TECNICO
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

- o le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanti con l'edilizia al contorno;
 - o le attività non rientrino nell'elenco di cui al D.M. Sanità 05.09.1994 e non siano fonte di emissioni inquinanti comunque nocive ai residenti;
 - o siano segnalati al Comune ed agli Uffici competenti i relativi cambi del processo produttivo.
- d) Strutture agricole produttive diverse da allevamenti.
6. Il P.I. distingue le seguenti tipologie di nuclei di edificazione diffusa, in ottemperanza al P.A.T.I.:
- a. nuclei di interesse storico, assimilabili ai centri storici;
 - b. nuclei con presenza di aziende agricole e annessi o comunque di carattere rurale;
 - c. nuclei con carattere prevalentemente residenziale.
7. Nei nuclei di interesse storico gli interventi sono finalizzati alla tutela, riordino e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale e dei caratteri tipologici storici dell'insediamento, sia per i volumi principali e secondari che per gli spazi scoperti e le aree comuni o pubbliche. In tali nuclei sono ammessi i seguenti interventi:
- a. gli interventi di cui al DPR 380/2001, art.3, comma 1, lett. a), b) e c), fatto salvo per quanto previsto per gli edifici con intervento codificato (grado di protezione) o normati con scheda dal P.I.;
 - b. recupero e riqualificazione, secondo forme e disposizioni planivolumetriche coerenti con i fabbricati storici esistenti, delle volumetrie pertinenziali e accessorie non di pregio (magazzini, tettoie, garages, baracche, etc.), purchè legittime;
 - c. cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti purchè compatibili con la destinazione residenziale;
 - d. previo parere favorevole della commissione edilizia comunale, è ammessa la demolizione di fabbricati in contrasto con le forme di edilizia tradizionale storica e loro ricostruzione migliorativa, secondo forme e disposizioni planivolumetriche anche diverse purchè coerenti con i fabbricati storici esistenti, i criteri insediativi del nucleo storico interessato e senza aggravio per la sicurezza della viabilità pubblica.
8. Nei nuclei di carattere rurale gli interventi sono finalizzati al riordino e riqualificazione dell'esistente, in considerazione del prevalente carattere agricolo dell'insediamento, sono ammessi i seguenti interventi:
- a. gli interventi di cui al DPR 380/2001, art.3, comma 1, lett. a), b) c) e d), fatto salvo per quanto previsto per gli edifici con intervento codificato (grado di protezione) o normati con scheda dal P.I.;
 - b. recupero e riordino delle volumetrie pertinenziali e accessorie non di pregio (magazzini, tettoie, garages, baracche, etc.), purchè legittime;
 - c. oltre all'ampliamento una tantum fino a 800 mc degli edifici residenziali esistenti è ammesso il cambio d'uso a destinazione residenziale degli annessi rustici e dei volumi accessori esistenti fino a un massimo di 800 mc, previa dichiarazione di essere allacciati ai principali sottoservizi a rete e di essere dotati di adeguato accesso carrabile;
9. Nei nuclei di carattere prevalentemente residenziale gli interventi sono finalizzati al riordino e riqualificazione dell'esistente nonché al suo consolidamento, nei limiti del dimensionamento dell'ATO e mediante acquisizione di credito edilizio, comunque entro l'indice edificatorio massimo e nel rispetto delle distanze e delle altezze di cui al punto successivo. In considerazione del prevalente carattere residenziale dell'insediamento, sono ammessi i seguenti interventi:
- a. gli interventi di cui al DPR 380/2001, art.3, comma 1, lett. a), b) c) e d), fatto salvo per quanto previsto per gli edifici con intervento codificato (grado di protezione) o normati con scheda dal P.I.;
 - b. recupero e riordino delle volumetrie pertinenziali e accessorie non di pregio (magazzini, tettoie, garages, baracche, etc.), purchè legittime;
 - c. oltre all'ampliamento una tantum fino a 800 mc degli edifici residenziali esistenti è ammesso il cambio d'uso a destinazione residenziale degli annessi rustici e dei volumi accessori esistenti, previo loro riordino sotto il profilo edilizio, fino a un massimo di 800 mc;
 - d. nuova costruzione mediante acquisizione di credito edilizio, nei limiti di dimensionamento dell'ATO, entro un indice edificatorio massimo pari a 1,00 mc/mq.
10. All'interno dei nuclei di edificazione diffusa si applicano i seguenti indici stereometrici:
- o $Sc = 20\%$;



COMUNE DI CISON DI VALMARINO

PROVINCIA DI TREVISO

UFFICIO TECNICO
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

- $N_p = 2 (1 + T)$
 - $H_{max} = ml 7,5$
 - Indice di permeabilità fondiaria: $I_{pf} = 35 \%$
 - $D_c = ml 5,00$;
 - $D_s = ml 10,00$ dalle strade provinciali; $ml 5,00$ dalle strade comunali e locali, salvo allineamenti preesistenti;
 - $D_f = art. 10 NTO$.
11. Le tipologie edilizie ammesse, in ogni caso da integrare con i caratteri tradizionali del borgo rurale, sono quella isolata, in linea o a schiera.
12. Per tutti gli edifici di nuova realizzazione ai sensi del presente articolo, si prescrive:
- a. uno studio dettagliato nell'uso dei materiali, cromatismi, forme e tipologie architettoniche il più possibile coerenti ed in continuità con la tradizione costruttiva locale;
 - b. la realizzazione di adeguate opere di arredo e di sistemazione ambientali compatibili con il contesto storico e paesaggistico preesistente (piantumazioni con essenze arboree ed arbustive autoctone);
 - c. dal punto di vista architettonico gli ampliamenti, da realizzarsi in aderenza all'esistente, dovranno integrarsi con la struttura originaria;
 - d. che, nel caso in cui l'edificio principale sia soggetto a grado di protezione, il recupero delle parti superfetative, se legittime, potrà avvenire anche mediante nuove costruzioni staccate dal corpo principale e comunque nel rispetto delle fronti principali e con altezza di gronda pari o inferiore a quella dell'edificio tutelato.
13. La modalità di sversamento dei reflui dovrà avvenire ai sensi del regolamento di fognatura approvato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato. Ove non sia possibile allacciare gli aggregati di edificazione diffusa alla rete fognaria pubblica, gli interventi di nuova edificazione saranno ammissibili unicamente previa realizzazione di sistemi di smaltimento delle acque reflue basati su tecnologie eco-sostenibili, quali la fitodepurazione, il lagunaggio, la subirrigazione o diverse tecnologie certificate che garantiscano il sostanziale abbattimento degli inquinanti e dei nutrienti contenuti nei reflui.
14. Per gli interventi di nuova edificazione all'interno degli ambiti di edificazione diffusa dovrà essere previsto, oltre agli standard a parcheggio, un posto auto aggiuntivo con accessibilità diretta dalla viabilità pubblica per ogni nuova unità abitativa insediata.
15. Le aree per l'allocazione degli standard potranno essere recuperate anche all'interno delle aree in cui è preclusa l'edificazione così come individuate nelle schede urbanistiche relative agli ambiti di edificazione diffusa.
16. Per ogni nucleo di edificazione diffusa il P.I. definisce una scheda progettuale, al fine di controllare ed orientare gli interventi verso soluzioni progettuali tese alla considerazione delle specificità locali ed alla qualità paesaggistica ed ambientale, nel rispetto delle valenze storico-testimoniali, naturalistiche ed ambientali ivi presenti. Detta scheda progettuale fornisce le necessarie indicazioni a mezzo degli elementi sotto riportati:

AMBITI PRECLUSI ALL'EDIFICAZIONE

Con la finalità di preservare porzioni di territorio ancora integre sotto il profilo paesaggistico e naturalistico o soggette a rischio idrogeologico o con il semplice scopo di garantire varchi al tessuto insediativo esistente, le schede urbanistiche individuano le porzioni di territorio poste all'interno del nucleo di edificazione diffusa in cui è preclusa l'edificazione.

All'interno degli ambiti preclusi all'edificazione è ammessa la realizzazione di opere pubbliche e opere di urbanizzazione riguardanti il verde pubblico attrezzato, il verde privato ed i parcheggi che non comportino la realizzazione di volumi fuori terra.

I volumi in essere posti all'interno di tali ambiti potranno essere oggetto di attribuzione di un credito edilizio ai sensi e per effetto dell'Articolo 69 delle presenti norme a fronte della demolizione del manufatto esistente purché lo stesso sia legittimo e non sottoposto a vincoli di natura sovraordinata o gradi di protezione definiti dal Piano che ne precludano la demolizione.



COMUNE DI CISON DI VALMARINO

PROVINCIA DI TREVISO

UFFICIO TECNICO
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

SIEPI E ALBERATURE	<p>In caso di presenza di elementi di degrado o attività incongrue, non compatibili con la vocazione residenziale dell'ambito, vengono individuati all'interno delle schede urbanistiche gli ambiti preferenziali di allocazione degli interventi di mitigazione ambientale quali a titolo esemplificativo mascherature con essenze arboree, al fine di ridurre l'impatto visivo sul contesto in cui si collocano. Vengono altresì individuate le alberature esistenti da preservare.</p>
CONI VISUALI	<p>All'interno delle schede urbanistiche sono individuati i coni visuali significativi, il cui campo visivo risulta meritevole di tutela per il valore paesaggistico e comunque percettivo riscontrato.</p> <p>Per questi ambiti viene prescritto il mantenimento visivo degli elementi di singolarità legati al paesaggio ed alla percezione di ambienti costruiti o di semplici interruzioni dell'edificato.</p> <p>Per i coni visuali individuati viene determinata una fascia di rispetto di 20 mt. dall'asse del cono entro la quale viene prescritta l'assoluta inedificabilità.</p> <p>Per gli edifici esistenti negli ambiti dei coni visuali sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) art. 3 comma 1 DPR 380/2001 escludendo comunque l'erezione di nuovi volumi, l'ampliamento delle costruzioni già presenti, l'inserimento di manufatti o la messa a dimora di piante che ostruiscano la percezione visiva del paesaggio, in particolare della scena di fondo.</p>
LIMITI ALL'EDIFICAZIONE	<p>Al fine di evitare la compromissione di aree ed ambiti di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, sono individuati all'interno delle schede urbanistiche i limiti fisici per i nuovi insediamenti nonché per gli interventi di ampliamento o ristrutturazione dei manufatti esistenti.</p> <p>Oltre tali limiti, per motivi di carattere paesaggistico, ambientale, di salvaguardia del territorio agricolo, di rispetto stradale o di fragilità di diversa natura, lo sviluppo insediativo è interdetto.</p> <p>I perimetri che definiscono gli ambiti di edificazione diffusa costituiscono essi stessi un limite fisico alla realizzazione di nuovi insediamenti.</p> <p>All'esterno del limite fisico all'edificazione come definito dalle schede urbanistiche sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al DPR 380/2001 art. 3, lett. a) sui manufatti esistenti nonché la realizzazione di opere pubbliche e le opere di urbanizzazione riguardanti il verde pubblico attrezzato, il verde privato ed i parcheggi che non comportino la realizzazione di volumi fuori terra.</p>
ACCESSI	<p>Le schede urbanistiche individuano gli accessi, esistenti e di nuova previsione, alle proprietà private dalla viabilità pubblica.</p> <p>L'indicazione dei nuovi accessi deve intendersi di carattere direttivo alla progettazione di dettaglio, quali indicazioni preferenziali di accesso; in sede di progettazione potranno tuttavia essere previste soluzioni alternative, purché le stesse non comportino elemento di pericolosità alla viabilità pubblica e utilizzando preferibilmente gli accessi già esistenti.</p> <p>Sono in ogni caso fatte salve le indicazioni normative di carattere sovraordinato, con particolare riferimento al D.Lgs 285/1992 "Codice della Strada".</p>



COMUNE DI CISON DI VALMARINO

PROVINCIA DI TREVISO

UFFICIO TECNICO
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

STANDARD	<p>Per gli interventi previsti all'interno degli ambiti di edificazione diffusa dovrà essere previsto, oltre agli standard a parcheggio di cui all'Articolo 17 delle NTO, un posto auto aggiuntivo con accessibilità diretta dalla viabilità pubblica. L'individuazione dei suddetti standard fa capo anche agli interventi di trasferimento di volumetrie già esistenti all'interno dei nuclei rurali qualora queste generino una nuova unità insediativa. Le schede urbanistiche individuano simbolicamente l'allocatione preferenziale degli standard previsti, la quale deve intendersi di carattere direttivo alla progettazione di dettaglio. Le aree per l'allocatione degli standard potranno essere recuperate anche all'interno delle aree in cui è preclusa l'edificazione.</p>
MANUFATTI RURALI	<p>All'interno delle schede urbanistiche sono individuati gli edifici esistenti con interventi programmati di cui all'Articolo 24 delle presenti NTO, per i quali valgono le disposizioni dettate in relazione alla specifica norma di tutela.</p>
ELEMENTI PUNTUALI	<p>Sono individuati, con apposita grafia, all'interno delle schede urbanistiche, i seguenti elementi puntuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le opere incongrue; - le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola. <p>Le opere incongrue sono disciplinate dal Sottoarticolo "33.C" delle presenti NTO. Le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola sono disciplinate dall'Articolo 42 delle presenti NTO.</p>

17. All'interno della *Core Zone* del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" si applicano inoltre le disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti NTO.

Note: Sono fatti salvi i vincoli di Legge.

Sono fatte salve le norme del Piano Territoriale Provinciale.

Si precisa che ai sensi della deliberazione di Giunta Provinciale n. 359 del 3/09/2012, è stata ratificata l'approvazione del P.A.T.I..



Responsabile del Servizio
(arch. Gianmario De Biasi)